

IPSOA

ISL

IGIENE
& SICUREZZA
DEL LAVORO

Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Rivista mensile Anno XX - Agosto-Settembre 2016
Direzione e Redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori - Assago

8-9/2016

► edicolaprofessionale.com/ISL

Compatibilità elettromagnetica
**ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2014/30/UE**

► **INSERTO**
**UN'AZIENDA
LATTIERO-CASEARIA**

Sicurezza cantieri
**IL DIFFICILE RAPPORTO
TRA COMMITTENTE E CSE**

► **INTERPELLI**
MAGGIO 2016

VDR in pratica
**I RISCHI DA ESPOSIZIONE
A FORMALDEIDE**

Giurisprudenza
**MALTRATTAMENTI SUL LAVORO
E "PARA-FAMILIARITÀ"**



Approfondimenti

Compatibilità elettromagnetica: l'attuazione della direttiva 2014/30/UE <i>di Antonio Oddo</i>	417
Il difficile rapporto tra committente e coordinatore per l'esecuzione <i>di Giuseppe Semeraro</i>	425
La sicurezza sul lavoro secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo <i>di Alessio Scarcella</i>	431

VDR in pratica

I rischi da esposizione a formaldeide <i>di Giuseppina Paolantonio</i>	439
---	-----

Insero

Sicurezza alimentare: il caso di un'azienda lattiero-casearia <i>di Patrizia Cinquina e William Rossi</i>	
--	--

Legislazione

Professionisti antincendio: nuovi termini per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali <i>D.M. Interno 7 giugno 2016</i>	448
Termini per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici <i>D.M. Interno 12 maggio 2016</i>	449

Prassi

Classificazione degli articoli pirotecnici in "libera vendita" <i>Ministero dell'Interno - Circolare 18 maggio 2016, n. 6251</i>	451
Resistenza al fuoco: chiarimenti sulla predisposizione del fascicolo tecnico <i>Ministero dell'Interno - Circolare 21 giugno 2016, prot. n. 7765</i>	453
Lavori sotto tensione: chiarimenti sul rinnovo dell'autorizzazione <i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 7 luglio 2016, n. 38</i>	455

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale

a cura di Raffaele Guariniello

Individuazione del datore di lavoro a prescindere dallo specifico adempimento e permesso di lavoro in appalti interni <i>Cass. Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18200</i>	457
Mancanza del CPI tra D.Lgs. n. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2001 <i>Cass. Pen., sez. III, 6 giugno 2016, n. 23292</i>	458
Obblighi del datore di lavoro distaccante tra Cassazione e Commissione Interpelli <i>Cass. Pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 26166</i>	459
Contrasti interpretativi in tema di delega di funzioni <i>Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 2016, n. 26434</i>	460
Maltrattamenti sul luogo di lavoro alla prova della c.d. "para-familiarità" <i>Cass. Pen., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26766</i>	461

Interpelli

Rassegna interpelli

a cura di Pierluigi Rausei

Distacco e sorveglianza sanitaria
Ministero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 8

462

Valutazione dei rischi
Ministero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 9

462

Impianti tecnici e amianto
Ministero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 10

463

Casi e Questioni

ISL risponde

465

Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezza
a cura di Bruno Pagamici

466

Norme UNI

Giugno 2016

469

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO
E DI ORIENTAMENTO TECNICO

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA
Redazione

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 023
telefax 02.82476.436
e-mail: sicurezzambiente@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago
(MI)

INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/isl

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni,
Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

PUBBLICITÀ:

db COMMUNICATION s.r.l.

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

STAMPA

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 731
del 16 dicembre 1996

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.
27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB
Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data
31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e mail: servizio.clienti@ipsoa.it
<http://www.ipsoa.it/servizioclienti>

ITALIA - Abbonamento annuale:
€ 191,00

ESTERO - Abbonamento annuale:
€ 382,00

Prezzo copia: € 22,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203
intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi,
strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non
trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l'anno dell'abbonamento.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo
periodico è comprensivo dell'IVA assolta
dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Sicurezza elettrica

Compatibilità elettromagnetica: l'attuazione della direttiva 2014/30/UE

Antonio Oddo – Avvocato

Portata e conseguenze del recepimento della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

il completamento della triade elettrico-elettronica è arrivato con il D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 (1) che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica. Essa fa parte del nutrito gruppo di direttive europee (2) che hanno modificato l'assetto legislativo precedente, con importanti ripercussioni in particolare per la disciplina della sicurezza dei materiali elettrici e di taluni fenomeni anch'essi elettrici o elettronici.

A questo riguardo sono stati infatti già trattati, sempre su questa Rivista, sia la portata e le conseguenze della nuova Direttiva 2014/34/UE sugli "apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva" (3) che, da ultimo, l'impatto del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86 sulla previgente legislazione italiana (legge 791/77, D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 277/97) per la sicurezza del materiale elettrico disciplinato dalla Direttiva "Bassa Tensione" (4), con tutto quanto ne consegue, in particolare, per gli obblighi e le responsabilità sia degli "operatori economici" (fabbricanti e loro rappresentanti, importatori e distribu-

tori) che degli "utilizzatori" (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) di materiali, apparecchiature e sistemi elettrici nei luoghi di lavoro.

Portata ed effetti del D.Lgs. 80/2016 per le modifiche al D.Lgs. 194/2007

È tempo, dunque, di completare la triade elettrica della nuova legislazione europea con la valutazione della portata e degli effetti del D.Lgs. 80/2016 di modifica del D.Lgs. 194/2007 per la disciplina dei requisiti di "compatibilità elettromagnetica" che sono propri di "apparecchi", "componenti", "impianti mobili" (5) ed "impianti fissi" (6), sempre secondo le puntuali definizioni di legge che assumono una rilevanza determinante per l'applicazione di questa disciplina speciale.

Tale esigenza nasce dal fatto che la conformità a quest'ultima disciplina si richiede nella gran parte dei casi di "marcatura CE" non soltanto per "apparecchiature" e "macchine elettriche" ma anche di "macchine" nel senso più lato che deriva dalle definizioni previste dalla Direttiva 2006/42/CE. A quest'ultimo riguardo, infatti, la "Guida" della Commissione europea "all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE" include (7) la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica tra le "diretti-

(1) G.U., Serie Generale, 25 maggio 2016 n. 121, Supplemento ordinario.

(2) A. Oddo, *Le nuove direttive UE per la sicurezza del materiale elettrico*, ISL, 2014, 10, 445 e ss.

(3) A. Oddo e S. Fondacci *Direttiva ATEX: le modifiche sostanziali ed i conseguenti nuovi obblighi di responsabilità*, ISL, 2015, 12, 583 e ss.

(4) A. Oddo, *Sicurezza del materiale elettrico: l'attuazione della Direttiva 2014/35/UE*, ISL, 2016, 6, 301 e ss.

(5) Gli *impianti mobili* (tra cui ad esempio, studi mobili per trasmissioni radio e TV) sono definiti, ex art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 194/2007, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 80/2016, "come combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse".

(6) Gli impianti fissi sono definiti – ex art. 3, comma 1, lett. c

del decreto individuato alla precedente nota n. 1 - come "una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito". Costituiscono esempi di "installazioni fisse", secondo la Guida ad hoc per l'applicazione della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica della Commissione europea, gli impianti industriali, nonché impianti elettrici, reti di approvvigionamento energetico, reti di telecomunicazione, reti per TV via cavo, reti di computer, impianti per il trattamento dei bagagli negli aeroporti, impianti luminosi delle piste di decollo, depositi automatici, installazioni di macchine nelle piste di pattinaggio sul ghiaccio, stazioni con turbine a vento, impianti di assemblaggio delle automobili, stazioni di pompaggio dell'acqua, impianti di trattamento dell'acqua, infrastrutture stradali, impianti di condizionamento dell'aria.

(7) Il ed. giugno 2010, pag. 74.

ve che possono essere d'applicazione alle macchine, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine”.

Nuova legislazione e responsabilità per l'apposizione della marcatura CE

In particolare verranno ora esaminate le conseguenze dell'entrata in vigore della nuova legislazione per le responsabilità derivanti dall'apposizione della marcatura CE sulle apparecchiature elettrico-elettroniche e sulle macchine.

Più precisamente, la “Guida” sopra citata afferma (8) che la Direttiva qui ora in esame “si applica alle macchine dotate di elementi elettrici o elettronici che possono generare o essere interessate da perturbazioni elettromagnetiche. La DCEM disciplina gli aspetti di compatibilità elettromagnetica relativi al funzionamento delle macchine”.

Se è pur vero, pertanto, che la cosiddetta “Direttiva EMC” (secondo acronimo spesso utilizzato per individuare la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica fin dal 1989, con la direttiva 89/336/CEE) disciplina essenzialmente il “funzionamento” delle macchine relativamente alle parti elettriche ed elettroniche, tuttavia l'esperienza dei contenziosi sia penali che civili dimostra che talune disfunzioni di natura elettromagnetica possono influire negativamente e pericolosamente anche sulla sicurezza stessa delle macchine. Inoltre, occorre tenere presente che l'apposizione della marcatura CE su un prodotto elettrico e/o meccanico comporta automaticamente l'attestazione e “dichiarazione” (spesso impropriamente e confusivamente definita “certificazione”), sotto la responsabilità del fabbricante, di piena conformità di tale prodotto alle disposizioni di tutte le direttive pertinenti ed applicabili. Da qui, pertanto, la conseguenza secondo cui ove il prodotto medesimo non risultasse effettivamente conforme, in particolare, ai requisiti di sicurezza e di funzionalità (specie nel caso della “Direttiva EMC”) fissati dalle Direttive di cui si attesta la piena osservanza, si commetterebbe un reato di falso.

Un tale illecito di natura penale sussisterebbe tutte le volte in cui si dovesse riscontrare la diversità tra le caratteristiche del prodotto “dichiarate” e attestate dal “fabbricante” - in quanto normativamente previste, per di più in modo cogente, da una

parte, e - **dall'altra parte**, le caratteristiche realmente esistenti per il prodotto medesimo, con la conseguenza di responsabilità penali che possono integrare, a seconda dei casi, il reato di “frode nell'esercizio del commercio” (consumato o semplicemente tentato) *ex art.* 515 del Codice Penale (9) o, anche, di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” *ex art.* 517, o ancora, di “vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione” (10) *ex art.* 40.

Da qui, pertanto, l'ulteriore conseguenza che anche l'eventuale non conformità alle disposizioni della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (e, per lo Stato italiano, al D.Lgs. 194/2007, come modificato dal D.Lgs. 80/2016) comporta – per i numerosissimi prodotti elettrici e/o elettronici e/o meccanici la cui marcatura CE (e relativa “dichiarazione di conformità”) sia riferita anche a questa Direttiva - che la “commercializzazione” (*lato sensu*: consegna, vendita o, comunque, messa in circolazione dei prodotti stessi) di tali prodotti integra gli estremi di varie figure di reato (*ex art.* 515, 517 o 470 del Codice Penale), che si collocano a seconda delle modalità, nel quadro dei “delitti contro l'industria ed il commercio” o della “falsità in sigilli o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”.

Il vastissimo campo di applicazione e le esclusioni esplicite o implicite

Anche da qui, pertanto, l'importanza di conoscere ed applicare debitamente la direttiva 2014/30/UE ed il relativo decreto italiano di recepimento alla luce delle più recenti modifiche che abbracciano nel proprio campo di applicazione una serie vastissima di “dispositivi” (singoli o combinati), di componenti o “sottounità”, di impianti mobili e di impianti fissi (11) di tipo elettrico e/o elettronico, secondo precise definizioni che sono contenute nello stesso corpo normativo e che consentono, in tal modo, di circoscrivere con sufficiente precisione il suddetto campo di applicazione. Naturalmente, tutte le suddette apparecchiature costituiscono oggetto della disciplina europeo-comunitaria e nazionale – coerentemente con le finalità, la funzione e l'utilità della disciplina stessa - soltanto se ed in

(8) “Guida” della Commissione europea “all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, II ed. giugno 2010, pag. 75.

(9) V. per la giurisprudenza Cass. Pen., 26/10/2012, n. 5068 e Cass. Pen. 21/4/010, n. 27704.

(10) V., per quest'ultimo aspetto, Cass. Pen. 25/3/2010, n.

24696.

(11) Tutte le apparecchiature qui sopra individuate sono accuratamente definite dall'art. 3 della stessa Direttiva e del D.Lgs. 194/2007, come modificato dal D.Lgs. 80/2016, alle lett. a), b) e c) dell'art. 3, comma 1.

quanto siano in grado di generare significative perturbazioni elettromagnetiche oppure se caratterizzate da un funzionamento che può subire gli effetti di tali “perturbazioni”, sempre secondo definizioni fornite in modo puntuale e completo dal testo normativo, con riferimento ad ogni aspetto del “fenomeno” elettrico considerato (12).

A circoscrivere ulteriormente, in negativo, il medesimo campo di applicazione del decreto italiano di recepimento della relativa direttiva concorrono anche **le esplicite “esclusioni”** elencate dall’art. 1, comma 2 e comma 3 del decreto risultante dalle ultime modifiche con riferimento alle “apparecchiature radio terminali e di telecomunicazione, ai “prodotti aeronautici”, agli “apparecchi ed impianti fissi costruiti per uso militare”, ai “kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini”.

Esclusioni intrinsecamente connesse alla natura ed alle caratteristiche delle apparecchiature

Alle suddette “esclusioni” espressamente individuate dal legislatore in relazione a specifiche categorie di prodotti si aggiungono tutte le altre riguardanti – sul piano generale – apparecchiature comunque intrinsecamente irrilevanti in quanto non significative ai fini di una utile disciplina del fenomeno della compatibilità elettromagnetica (sempre come definito *ex lege*, art. 3, lett. d). Appartengono alla categoria qui ora considerata le apparecchiature che, per natura loro propria e per le caratteristiche fisiche che le connotano e le contraddistinguono, sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che possano compromettere il regolare funzionamento di altre apparecchiature, oppure che sono tali da poter funzionare senza subire “deterioramenti” che superino la soglia di “accettabilità” capace di compromettere la regolarità dell’uso cui le apparecchiature medesime sono destinate (13).

Requisiti essenziali e procedure di valutazione della conformità

Sotto questo aspetto del campo di applicazione oggettivo, in quanto riguarda i prodotti che sono oggetto della disciplina in esame, dunque, **così come sotto l’aspetto dei “requisiti essenziali”** di compatibilità elettromagnetica sia “generali” che “specifici” per gli impianti fissi di compatibilità elettromagnetica (v. art. 7 ed All. 1 del decreto risultante dalla ultime modifiche) e **delle “procedure di valutazione della conformità”** (v. art. 9 ed All. II e III del medesimo decreto), fatta salva la parte modificata che riguarda il sistema di “accreditamento” e le prescrizioni relative agli “organismi notificati” (v. artt. da 14 a 14 *sexies*) che intervengono per la procedura prevista dall’All. III al decreto, **il D.Lgs. 80/2016 non presenta importanti e “sostanziali” modifiche** rispetto alla previgente disciplina del D.Lgs. 194/2007 con il quale era stata attuata la direttiva 2004/108/CE. Da qui, infatti, la scelta del legislatore italiano di non abrogare il D.Lgs. 194/2007 e di apportare, invece, con il nuovo decreto, modifiche direttamente sul testo previgente, mediante innesti trapiantati nei punti che hanno richiesto gli adattamenti conseguenti all’attuazione (necessariamente “fedele”) della nuova direttiva 2014/30/UE. Non è utile in questa sede commentare quanto sia stata opportuna una tale scelta di tecnica legislativa che si distacca da quella adottata per il recepimento di altre direttive dello stesso periodo che ha comportato, invece, l’adozione di testi legislativi con i quali si è integralmente abrogata la legislazione previgente (14), così come nel caso del decreto di recepimento della direttiva 2014/35/UE sui materiali elettrici a “bassa tensione” (v., ancora, nota precedente).

Le modifiche: dalla immissione sul mercato alla messa a disposizione delle apparecchiature

È invece utile, in questa sede - e per le finalità informative che si perseguono - rimarcare come in realtà la nuova Direttiva recepita nell’ordinamento

(12) V., a questo riguardo, in particolare, le definizioni non soltanto di “compatibilità elettromagnetica” ma anche di “*perturbazione elettromagnetica*”, di “*immunità*” e di “*ambiente elettromagnetico*” che sono contenute, rispettivamente, alle lett. d), e) f) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2007 come modificato dal D.Lgs. 80/2016.

(13) A questo riguardo si possono fornire, secondo le “Guide” emanate dalla Commissione europea, nel 2007 e nel 2010, esempi riguardanti, tra l’altro: - cavi e cablaggi, accessori per i cavi considerati separatamente; - apparecchiature contenenti solamente carichi resistivi senza alcun dispositivo di

passaggio automatico: stufa domestica senza interruttore, termostati, ventola; - batterie ed accumulatori; - cuffie, altoparlanti senza amplificazione; - lampade portatili senza circuiti elettronici attivi; - apparecchi di protezione che producono unicamente disturbi di breve durata nel caso di cortocircuiti o in situazioni anormali del circuito e che non includono componenti elettronici attivi quali fusibili ed interruttori di circuito, senza parti elettroniche a componenti attivi”.

(14) V, in particolare, su questa Rivista il relativo commento qui richiamato alla nota n. 3.

italiano sia stata oggetto – secondo deliberata e motivata scelta del legislatore comunitario - di “rifusione” e non già di semplice “codificazione” (15) della disciplina previgente, con la conseguenza che le “modifiche” introdotte devono ritenersi di natura “sostanziale”, così come, peraltro, si evidenzierà puntualmente qui di seguito, analizzandone portata e conseguenze per i soggetti destinatari di nuovi obblighi e di eventuali sanzioni

Infatti, in primo luogo, la nuova disciplina – a differenza della precedente - non riguarda più soltanto, la “immissione sul mercato” o la “messa in servizio” delle apparecchiature, bensì, in modo molto più ampio, l’intera “messa a disposizione” sul “mercato” stesso - , con conseguente coinvolgimento nella portata legislativa degli obblighi – e delle sanzioni conseguenti alla violazione di tali obblighi – che riguardano ormai tutti gli anelli della catena economico-commerciale, produttiva e distributiva – e, quindi, tutti gli operatori economici, ossia, sempre *ex lege* (v. art. 3 e comma 1 lett. da *h quater* ad *h octies* del D.Lgs. 80/2016 con il quale è stato modificato il D.Lgs. 194/2007), la catena che si sviluppa dal “fabbricante” al “distributore”, passando attraverso “importatore” e “rappresentante autorizzato”. La portata contenutistica dei suddetti obblighi è dimensionata e proporzionata – coerentemente con il nuovo modello legislativo che accomuna le direttive europee qui richiamate nelle note n. 1, 2, e 3 - secondo l’effettivo ruolo che ciascun “operatore economico” può e deve svolgere nell’ambito della propria posizione (e, quindi, dei propri poteri e doveri) per assicurare la conformità alle disposizioni di legge. Risulta infatti improntata a questo modello legislativo di nuova generazione tutta la specifica disciplina che è stata prevista, rispettivamente per “fabbricanti”, “rappresentanti autorizzati”, “importatori” e “distributori”, dagli artt. da 7 bis a 7 *septies* del D.Lgs. 194/2016 come modificato dal D.Lgs. 80/2016. Anche a quest’ultimo riguardo assume grande rilevanza il nuovo sistema delle “definizioni” (v. in particolare le modifiche introdotte nell’art. 3 dalla lett. *h bis* alla lett. *i nonies*), con il risultato di contribuire a determinare l’effettiva portata del nuovo campo di applicazione della legge, procedendo in particolare dalla nozione di “messa a disposizione” a quella di “marcatura CE”.

(15) Secondo “glossario” tecnico infatti “la **rifusione** dei testi legislativi implica l’adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l’atto di base. Contrariamente alla **codificazione**, la rifusione presuppone modifi-

Le sanzioni amministrative e pecuniarie ed i rispettivi destinatari

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni, il legislatore delegato ha ritenuto, nonostante la portata sostanziale delle “modifiche” introdotte rispetto al campo di applicazione soggettivo che era proprio della precedente disciplina, di lasciare immutata la disposizione (art. 15) relativa alle sanzioni che sono di natura amministrativa e pecuniaria e che risultano essere poste a carico di fabbricanti, importatori, distributori, commercianti in genere, nonché installatori. Tali sanzioni distinguono tra ipotesi (più gravi) di sanzioni amministrative e pecuniarie per la non conformità (originaria o indotta successivamente) ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (v. comma 1), da una parte, e dall’altra parte, ipotesi (meno gravi) di violazione della disciplina prevista sotto svariati profili di “marcatura” obbligatoria, di documentazione e comportamentali in genere.

Queste ultime sanzioni sono a loro volta variamente graduate in modo decrescente e sono poste a carico di fabbricanti, importatori, distributori, commercianti a qualsiasi titolo, nonché di “installatori” per le ipotesi (v. comma 2 e comma 3 dello stesso art. 15) di prodotti che, seppure sostanzialmente conformi ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica, tuttavia risultano essere privi di marcatura CE, di “documentazione tecnica” e della “dichiarazione di conformità”. Altre sanzioni – sempre amministrative e pecuniarie – riguardano (v. comma 4 dell’articolo medesimo) la particolare fattispecie della “installazione” degli impianti fissi nel caso di assenza della “prescritta documentazione” (secondo la disciplina specifica di questa categoria di “impianti” che risulta dal testo modificato del D.Lgs. 194/2007), nonché (v. comma 5 sempre dello stesso articolo) l’apposizione aggiuntiva sul prodotto di “marchi” che possono portare confusione rispetto al significato ed alla valenza giuridica della marcatura CE. A queste ipotesi si aggiungono ancora (v. comma 6 ancora dell’articolo suddetto) quelle relative alla “promozione di pubblicità” per apparecchiature comunque non conformi alle prescrizioni legislative, nonché, quelle altre (v. comma 7 dell’articolo qui per ultimo citato) relative a modifiche che siano state apportate – “per uso personale” – ad apparecchiature già “marcate CE” e

che di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie L).

che abbiano comportato la conseguenza negativa della “mancata conformità” ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica. Alle suddette sanzioni principali di natura amministrativa e pecuniaria si possono accompagnare (v. comma 8 dell’art. 15 con il quale si conclude la lunga articolazione della disposizione sulle sanzioni) per le medesime violazioni, a seconda dei casi e delle reazioni del trasgressore, altre sanzioni accessorie e/o cautelari quali il “sequestro”, il “ritiro” e/o la “confisca” delle apparecchiature.

Le nuove sanzioni per la non conformità formale

Ma c’è di più, secondo quanto imposto dal nuovo modello legislativo che è stato introdotto dalla **Decisione 768/2008/CE** e che impronta tutte le Direttive europee (ed i nuovi Regolamenti europei) di nuova generazione a partire dal 2011. Infatti, si aggiunge con il decreto di modifica un nuovo “capitolo” di sanzioni che riguarda specificamente le ipotesi di non conformità formale riguardanti le violazioni degli obblighi per la corretta “apposizione della marcatura CE” secondo il “principi generali” stabiliti dall’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 (16), per la corretta compilazione della dichiarazione di conformità (secondo l’art. 9 e l’All. IV del D.Lgs. 194/2007 come modificato dal D.Lgs. 80/2016), per la disponibilità e la completezza della “documentazione tecnica” (secondo l’art. 9, comma 1, lett. b), e gli All. II e III al decreto medesimo), per la corretta, completa e veritiera fornitura di tutte le “informazioni” previste e disciplinate dall’art. 7 bis, comma 6 dell’art. 7 *quater*, comma 3, con riferimento a tutte le indicazioni (in lingua italiana) relative alla completa identificazione ed alla sicura reperibilità e rintracciabilità del fabbricante e dell’importatore. Ancora, le ipotesi di violazioni sanzionabili per la “non conformità formale” riguardano, con previsione di portata generale e residuale, il corretto adempimento di tutti gli obblighi (in gran parte non previsti dalla legislazione previgente) che fanno capo, rispettivamente, ai fabbricanti ed agli importatori per i rispettivi adempimenti riferibili ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica ed ai comportamenti da praticare sul piano sia industriale e com-

merciale che documentale. Questi ultimi obblighi riguardano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, la identificabilità e rintracciabilità del prodotto, la “conformità della produzione di serie” a tutti i requisiti di legge, il monitoraggio sul mercato successivamente all’ “immissione sul mercato” stesso, e, conseguentemente, se del caso, l’ “adozione di provvedimenti” di “ritiro” e/o di “richiamo” dal suddetto mercato, la “collaborazione” con le autorità competenti alle azioni di controllo e vigilanza, nonché l’adozione di tutte le “misure correttive” eventualmente necessarie. Qualora sia posta in essere anche una sola di queste violazioni di legge riconducibili a “non conformità formali”, l’autorità nazionale competente per il controllo e la vigilanza sul mercato (il Ministero dello Sviluppo economico) intima all’ “operatore economico interessato” di far cessare la condotta trasgressiva e, nel caso di permanenza della condotta illecita, applica misure volte al divieto o alla limitazione della commercializzazione degli apparecchi.

Le nuove procedure di controllo e vigilanza sul mercato e le misure correlate

Le nuove procedure di controllo e vigilanza sul mercato consistono nei provvedimenti della pubblica autorità, le misure correttive, le conseguenze della non conformità, le misure di ritiro e/o richiamo dal mercato di tutte le apparecchiature che non risultino “conformi”, la misura del “fermo” degli impianti fissi.

Risulta altresì profondamente modificato, sempre, in applicazione del “modello” legislativo imposto dalla **Decisione n. 768/2800/CE** e dalla disciplina risultante dal **Regolamento (CE) n. 765/2008**, il **quadro delle procedure di legge attuabili per il controllo e la vigilanza sul mercato a livello nazionale** (v. art. 12) ed **a livello europeo** per il mercato unico (v. art. 13), nei confronti di apparecchi che possono presentare “rischi” e nei confronti dei quali devono, pertanto, essere svolti accertamenti e valutazioni che investono la verifica di conformità **a tutte** le disposizioni del D.Lgs. 194/2007 come modificato dal D.lgs. 80/2016. Nel caso di esito negativo di queste “verifiche”, si impongono, sempre

(16) Si tratta, com’è noto, (v. articoli su questa Riv. qui citati alle note 1, 2 e 3 – di “*principi*” generali che disciplinano l’apposizione della marcatura CE imponendone l’uso corretto e sanzionandone ogni possibile abuso che possa sminuire l’importanza ed il significato giuridico per le finalità di legge, e che possa, anche indurre elementi di confusione sul mercato, con effetti dannosi per gli interessi pubblici e per quelli degli opera-

tori economici concorrenti sul mercato stesso, così da comportare un obbligo dei legislatori nazionali riguardante le specifiche sanzioni da prevedere ed applicare per ogni forma di comportamento scorretto in materia di omissione o di abuso della marcatura CE (per le sanzioni applicabili secondo l’ordinamento italiano, v. *ante*, pagg. ... e note nn. ...).

all'operatore economico interessato, tutte le "misure correttive" che risultino essere necessarie affinché il prodotto non conforme" sia reso "conforme" alle prescrizioni legislative, entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio presentato dal caso specifico oggetto di "valutazione". Qualora le suddette "misure correttive" non fossero adottate in modo adeguato e tempestivo dall' "operatore economico interessato", le competenti autorità nazionali eserciterebbero il potere-dovere di adottare, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 15 qui in precedenza analizzate, "tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli apparecchi sul mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli, nel rispetto delle garanzie partecipative e di contraddittorio previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorità competenti provvedono ad adottare le opportune misure cautelari ed il fermo amministrativo dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure".

La "clausola di salvaguardia" dell'unione: portata e conseguenze

Nei casi in cui le non conformità alle disposizioni di legge qui sopra individuate non siano limitate al territorio nazionale, si fa luogo ad un procedimento europeo-comunitario che investe - secondo rispettive competenze e nell'eventuale contraddittorio tra tutte le parti interessate - lo Stato membro della U.E. che abbia adottato i provvedimenti di divieto o di limitazione del commercio dei prodotti, gli operatori economici interessati, la Commissione europea e tutti gli altri Stati membri. Questa "procedura di salvaguardia dell'Unione" può comportare, a seconda dei casi, o la "revoca" di una "misura" di divieto o di limitazione del commercio che sia ritenuta - al termine ed all'esito della procedura stessa - "ingiustificata", oppure, nel caso opposto di misura "giustificata", il "ritiro" sia dal mercato nazionale e "domestico" che, nei casi di estensione oltre il territorio nazionale, anche dal mercato di altri Stati membri o dell'intera Unione europea.

(17) Sentenza 5 luglio 2007, in causa C-321/07 che richiama le sentenze 11 giugno 1987 in causa C-14/86, 8 ottobre 1987 in causa C-80/86, 26 settembre 1996 in causa C-168/95, 3 maggio 2005 in cause riunite C-387/02 e C-403/02.

Termine di entrata in vigore del nuovo decreto e disciplina transitoria

L'entrata in vigore in Italia della nuova disciplina è stata prevista - ex art. 4 del D.Lgs. 80/2016 - per il giorno successivo a quella della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio e, dunque, dal 26 maggio (2016).

È stata inoltre prevista (ex art. 14 *sexies*, lett. dd) del decreto sopra citato) una "disposizione transitoria" che fa salve, in quanto possono essere "messe a disposizione" del mercato o "messe in servizio" anche successivamente, le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE purché "immesse sul mercato" prima del 20 aprile 2016 conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE ed alle relative disposizioni di attuazione".

Questa disposizione contiene un "vizio di fondo" nella misura in cui pretenda di esigere nei confronti dei "singoli" (imprese e cittadini) una conformità legislativa in una data prevista dalla Direttiva (appunto, il **20 aprile**) anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali (il **26 maggio** come qui già indicato), poiché la Corte di Giustizia della UE ha già precisato che "... inoltre il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano, di per se stesse, creare obblighi in capo ai singoli. **Le direttive non possono quindi essere fatte valere in quanto tali dallo Stato membro contro singoli**" (17).

A tale riguardo non si può dunque, in questa sede, che rinviare alle argomentazioni e conclusioni già esposte in un precedente articolo (18), per tutto quanto riguarda la "inesigibilità" da parte dell'autorità di uno Stato membro di obblighi che non siano stati espressamente previsti da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, sia esso un illecito penale (v. art. 25 della Costituzione ed art. 1 del Codice Penale) o illecito amministrativo (v. art. 1 della legge 689/1981) e che siano previsti soltanto da una Direttiva comunitaria non ancora recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale e, quindi, non direttamente applicabile nei confronti dei "singoli" (19).

Ne deriva, in conclusione, che le autorità nazionali dello Stato italiano potranno esigere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 194/2007, così come modificato dal D.Lgs. 80/2016, soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo nazionale che recepisce ed attua nell'ordinamento italiano la

(18) A. Oddo, *Sicurezza del materiale elettrico: l'attuazione della Direttiva 2014/35/UE*, ISL, 2016, 6, 304 e ss.

(19) Sentenza 5 luglio 2007, in causa C-321/07 cit.

direttiva 2016/30/UE, ossia dal 26 maggio 2016 per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 80/2016 con il quale si stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

In definitiva, secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Giustizia della UE, gli Stati membri ritardatari rispetto ai termini imposti da una Direttiva - e, quindi, inadempienti ai propri obblighi comunitari - non possono fare valere, nei confronti dei "singoli", obblighi, termini e scadenze temporali che essi non abbiano a propria volta rispettato ponendo in essere puntualmente nel proprio ordinamento disposizioni legislative e/o regolamentari di recepimento delle Direttive stesse, così come, nel caso qui ora d'interesse, si è verificato per lo Stato italiano che ha **pubblicato (il 25 maggio 2016)** un decreto legislativo di recepimento della Direttiva con evidente ritardo rispetto alla scadenza comunitaria (del **19 aprile 2016**, per quanto riguarda il termine della pubblicazione che deve necessariamente precedere il termine di entrata in vigore della disciplina normativa da applicare).

Le conseguenze per gli operatori

È opportuno, a questo punto, dopo la ricostruzione del testo del D.Lgs. 194/2007, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 80/2016, valutare se, in materia di compatibilità elettromagnetica, la nuova disciplina delle apparecchiature elettriche ed elettroniche - dispositivi, componenti o sottoinsiemi, impianti mobili ed impianti fissi - risulti essere mutata in modo sostanziale o se, invece, si tratti di ritocchi soltanto formali per compiacere qualche giurista o i "burocrati" di Bruxelles.

Si tratta, in definitiva, di valutare se abbia avuto ragione il legislatore comunitario ad intervenire con una "rifusione" - ed una conseguente abrogazione del testo normativo previgente, sulla Direttiva 2004/108/CE, in considerazione del carattere importante ("sostanziale") delle modifiche, o se, invece, abbiano avuto ragione i numerosi commentatori nostrani che, da vari pulpiti ed in qualità di "giuristi" improvvisati (sempre numerosi ed attivi nel settore della "legislazione tecnica", così come in altri settori) hanno sostenuto che si trattava, in definitiva, di modifiche "di poco conto" e di pure formalità di scarso interesse per gli operatori del settore elettrico.

Fabbricanti, importatori e distributori

L'esposizione già svolta ci consente, infatti, di rispondere a questo interrogativo per indirizzare correttamente gli "addetti ai lavori" in qualità di fab-

bricanti, importatori ed utilizzatori delle apparecchiature elettriche, considerando debitamente anche gli stessi installatori.

Procedendo nell'ordine si deve dunque prendere atto della realtà secondo cui la nuova disciplina normativa non deriva soltanto dall'attuazione della **Direttiva 2014/30** ma anche dal **Regolamento (CE) 765/2008** e dalla applicazione del modello legislativo previsto dalla **Decisione 768/2008/CE**, con **la conseguenza** che i fabbricanti delle apparecchiature **sono soggetti a tutti i nuovi** obblighi previsti dagli artt. 7 bis e ss., che sono stati qui descritti in precedenza e che, in caso di violazione, comportano non soltanto l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie elencate, come nel sistema previgente, negli otto commi dell'art. 15, ma anche delle sanzioni che sono connesse a violazioni anche semplicemente "formali", con la ulteriore conseguenza, nonostante tale carattere apparentemente riduttivo, di comportare - in caso di violazione - il "ritiro" ed il "richiamo" delle apparecchiature dal mercato (v., oltre agli artt. 7 bis e ss., anche gli artt. 13 bis e 15 del decreto risultante dalle ultime modifiche). A quest'ultimo riguardo, occorre precisare come tra le ipotesi che possono comportare i suddetti effetti interdittivi o limitativi della commercializzazione dei prodotti sul mercato rientrano tutte quelle che riguardano le "informazioni" da apporre sulle (numerossime!) apparecchiature elettriche e/o elettroniche soggette alla disciplina sulla compatibilità elettromagnetica, secondo il vastissimo campo di applicazione già qui in precedenza delineato, con riferimento, in particolare, a tutte le "indicazioni" che (ex artt. 7 bis e 7 quater) riguardano la "identificazione" e "rintracciabilità" sia dell'apparecchiatura che del suo fabbricante. **Gli effetti sanzionatori** - per la violazione di questi obblighi nel caso di assenza, falsità o incompletezza delle informazioni fornite - **riguardano il fabbricante, l'importatore ed il distributore** (v. artt. 13 bis, lett. g) **in relazione agli obblighi sanciti**, per quanto di rispettiva competenza, ex artt. 7 bis e 7 quater. Inoltre, una non conformità formale - con gli effetti qui già descritti in precedenza - riguarda non soltanto i casi di "non compilazione" ma anche quelli di compilazione "non corretta" della "dichiarazione di conformità" che si verificheranno puntualmente se non si prende atto della modifica (sia pure formale, ma non meno obbligatoria e sanzionabile in caso di violazione) che ha investito anche le modalità di compilazione di questa "dichiarazione" la cui struttura è ora disciplinata dall'art. 9 bis e dall' All. IV al D.Lgs. 194/2007, come modificato dal D.Lgs. 80/2016, in attuazione

non soltanto dalla direttiva 2014/30/UE ma anche dalla Decisione 768/2008/CE.

Misure cautelari sugli impianti fissi

Particolare rilievo assumono anche le nuove sanzioni che possono riguardare specificamente gli impianti fissi, nei confronti dei quali e nei casi di mancata adozione delle “misure correttive” di eventuali non conformità (v. artt. 12, 13 e 15) rispetto agli obblighi disciplinati dal decreto e qui prima descritti, “le autorità competenti provvedono ad adottare le opportune misure cautelari ed il fermo amministrativo dell’impianto”.

Si tratta evidentemente di conseguenze non da poco sul piano tecnico, economico e commerciale, se solo si considera che rientrano nella categoria degli impianti fissi – come già qui rilevato in precedenza - anche gli impianti industriali e, quindi pure le linee di produzione potenzialmente di grandi dimensioni.

Importatori e distributori

Anche gli importatori ed i distributori, quali titolari - per quanto di rispettiva competenza – dei nuovi obblighi ex artt. 7 *quater* e 7 *quinqües* del decreto sono destinatari delle sanzioni previste ex artt. 15, commi 1, 2, 3 ed 8 che riguardano, com’è noto, la immissione sul mercato, la commercializzazione, e la distribuzione di apparecchiature non conformi alle prescrizioni del decreto. Ma c’è di più, perché tanto gli uni quanto gli altri, in qualità di “operatori economici interessati”, possono essere destinatari anche di provvedimenti di ritiro o di richiamo dal mercato eventualmente adottati dalle competenti autorità (v. artt. 12, 13 e 13 bis) nel caso di mancata adozione delle misure correttive necessarie per eliminare le non conformità accertate a seguito delle procedure previste dal nuovo decreto secondo le disposizioni legislative qui da ultimi individuate.

Installatori

Qualcuno (sempre nel vasto mondo dei giuristi improvvisati e dei commentatori frettolosi) vorrebbe escludere gli installatori del novero dei soggetti destinatari di obblighi e sanzioni previsti dalle direttive di prodotto, ed, in particolare, dal recepimento della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, ma la realtà è ben diversa. Infatti, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 15 sono sempre indirizzate non soltanto a chi immette sul mercato, commercializza e distribuisce apparec-

chiature non conformi alle prescrizioni del decreto, ma anche a chi installa tali apparecchiature.

Ancora, ed in modo più grave, la sanzione ex art. 15, comma 4 del D.Lgs. 194/2007 (come modificato dal D.Lgs. 80/2016) è indirizzata, con riferimento a non conformità relative ad impianti fissi, proprio – ed esclusivamente - ai suddetti installatori, fatte salve sempre le conseguenze commerciali, civili e risarcitorie che possono derivare, a carico dei responsabili, dal “fermo” di tali impianti.

Portata e riflessi della nuova disciplina sugli utilizzatori di apparecchiature

Fatto salvo quanto qui sopra precisato per gli installatori di apparecchiature ed impianti fissi e per gli utilizzatori anche “a titolo personale” (v. sanzione ex art. 15, comma 7 nel caso di “modifiche” che incidono su “requisiti di protezione”), nonché, ancora, fatto salvo tutto quanto è da puntualizzare in modo importante per la posizione di responsabilità della “persona” o delle “persone responsabili” degli impianti fissi (v. art. 5), per il resto gli utilizzatori di apparecchiature ed impianti fissi non sono espressamente e direttamente contemplati nel novero dei soggetti titolari di obblighi e dei soggetti destinatari di eventuali sanzioni secondo il D.Lgs. 194/2007. Tuttavia, non si possono a questo riguardo non considerare anche i riflessi della disciplina legislativa in esame pure sugli utilizzatori professionali di apparecchiature ed impianti fissi soggetti alla disciplina sulla compatibilità elettromagnetica, se si considerano gli obblighi dei “datori di lavoro” (e dei “dirigenti”) di assicurare la conformità delle “attrezzature di lavoro” messe a disposizione dei “lavoratori” sotto ogni aspetto delle discipline legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto che possono incidere sulla tutela della “salute” e della “sicurezza” dei lavoratori stessi. A tale riguardo occorre considerare, infatti, in particolare, la non facile e netta separabilità e scindibilità tra la “funzionalità” elettrico-elettronica delle “attrezzature di lavoro”, da una parte, e dall’altra parte, la “sicurezza” delle apparecchiature stesse.

Peraltro, e seppure di riflesso rispetto a quanto già prima descritto – non si vede come gli utilizzatori professionali di impianti fissi possano non considerarsi “interessati” a provvedimenti inibitori adottabili dalle autorità competenti anche con un “effetto” di “fermo impianti” che può riguardare – come già qui rilevato sotto altro profilo riguardante i soggetti responsabili - impianti industriali ed intere linee di produzione.